



Città di Selvazzano Dentro
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI
DENOMINATO
“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”**

Approvato con deliberazione C.C. n.del.....

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Normativa di riferimento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Finalità del mercato dei produttori agricoli

Art. 5 - Caratteristiche del mercato

Art. 6 - Gestione del mercato e assegnazione dei posteggi

Art. 7 - Pagamento del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici

Art. 8 - Compiti del soggetto gestore

Art. 9 - Partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli

Art. 10 - Obblighi degli imprenditori agricoli

Art. 11 - Norme igienico-sanitarie

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Art. 13 - Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, denominato "Dalla Terra alla Tavola".

Il mercato è istituito in applicazione del decreto attuativo del Ministero delle Politiche alimentari e forestali del 20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 296/2006, nonché della L.R. 25/07/2008 n. 7 e s.m.i.

ART. 2 - Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio nazionale.
- D.M. 20.11.2007, in attuazione dell'art. 1 comma 1065 della Legge 27.12.2006 n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attuazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- Regolamento CE 852/2004 prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.
- Legge regionale 25.07.2008, n. 7 modificata dalla Legge regionale 22.01.2010, n. 3.

ART. 3 - Definizioni

Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, "Chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse".

Per coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Per attività connesse si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Si considerano altresì imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ceduti dai soci.

ART. 4 - Finalità del mercato dei produttori agricoli

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, a favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, ad incentivare il consumo dei prodotti di stagione, ad educare il consumatore ad un acquisto responsabile e rispettoso dei cicli produttivi, nell'ottica della promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

L'Amministrazione Comunale, definendo le regole per l'istituzione dei mercati dei produttori agricoli si propone di:

- a) Regolamentare e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) Incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
- c) Garantire al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti assicurando, attraverso il supporto delle associazioni di categoria, qualità e freschezza;
- d) Promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari della provincia e della regione attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche e tradizionali;
- e) Valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

ART. 5 - Caratteristiche del mercato

1. Il mercato "Dalla Terra alla Tavola" ha le seguenti caratteristiche:

- a) Luogo di svolgimento: area di via Padova a Tencarola.
- b) Frequenza: settimanale.
- c) Giorno di svolgimento: sabato.
- d) Orario: inizio allestimento dei banchi ore 7:00 inizio vendita ore 8:00 cessazione attività di vendita ore 13:00 sgombero area entro le ore 14:00. L'orario suindicato potrà essere esteso con ordinanza del Sindaco, su richiesta degli operatori del mercato.
- e) Dimensioni: n. 20 posteggi indicativamente di 20 mq ciascuno.
- f) Prodotti agricoli in vendita: frutta e verdura, formaggi, miele, conserve e marmellate, funghi, grappa, vino, olio, carni e insaccati, prodotti ittici, farine, cereali e prodotti da forno, fiori, piante ed erbe officinali e aromatiche in generale, altri prodotti agricoli e/o agroalimentari, nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi.
- g) Soggetti ammessi alla vendita: gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, che pongono in vendita esclusivamente i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001, la cui azienda e terreni siano ubicati nella provincia di Padova, Vicenza, Venezia, Treviso e Rovigo, con priorità e nell'ordine, a favore di produttori la cui azienda sia ubicata nel territorio di:
 - comune di Selvazzano e limitrofi;
 - provincia di Padova;
 - province limitrofe.
- h) L'attività di vendita al mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- i) Attività complementari alla vendita diretta: oltre alla vendita dei prodotti agricoli, nell'ambito del mercato sono ammesse:

- attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente locale;
- degustazione gratuita dei prodotti per la promozione delle attività produttive.

ART. 6 - Gestione del mercato e assegnazione dei posteggi

1. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato "Dalla Terra alla Tavola" può essere gestito direttamente dal Comune o può essere affidato ad un soggetto gestore individuato dal Comune a seguito di bando pubblico tra le Associazioni di categoria dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello locale e/o provinciale, anche attraverso le rispettive Associazioni di vendita diretta.

2. Il Comune, in caso di affidamento della gestione a terzi, concede l'area al soggetto gestore e, considerata la stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori, rilascia annualmente un'unica concessione di occupazione di suolo pubblico allo stesso, nei limiti e alle condizioni del presente regolamento; il gestore provvederà all'organizzazione e alle assegnazioni degli spazi di vendita degli imprenditori agricoli, preferibilmente tra gli iscritti all'associazione stessa. Le aziende ammesse sono tenute al rispetto del codice di comportamento adottato dal Gestore stesso, al fine di garantire le medesime regole, adempimenti, controlli e responsabilità, ecc.

3. I rapporti tra il Comune ed il soggetto gestore sono disciplinati da apposita convenzione.

ART. 7 - Pagamento del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici

1. Ai fini del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico, il gestore provvede al pagamento del canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici, con le modalità e termini di pagamento stabiliti all'art. 7 del vigente *"Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati"*.

2. Il pagamento potrà essere assolto in un'unica soluzione al momento del rilascio della concessione oppure suddiviso in quattro rate, la prima al rilascio dell'atto concessorio, le rimanenti entro le scadenze stabilite nel regolamento citato.

3. In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone si applicheranno le disposizioni previste dal regolamento in materia.

ART. 8 - Compiti del soggetto gestore

1. Al gestore del mercato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti per lo svolgimento del mercato;
- b) la gestione dei rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di collaborazione;
- c) la vigilanza, in collaborazione con il Comune, affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
- d) l'organizzazione delle attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento;
- e) l'organizzazione di iniziative riguardanti momenti di accoglienza integrativi e aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
- f) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti dei posteggi occupati;

- g) provvedere all'obbligo del pagamento degli importi dovuti relativi al Canone Unico Patrimoniale e/o di eventuali ulteriori spese derivanti dall'utilizzo di energia elettrica;
- h) il controllo dei prezzi applicati ai prodotti in vendita nel mercato;
- i) vigilanza e predisposizione delle misure necessarie affinché il mercato non arrechi disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- j) fornire ogni informazione o documentazione agli uffici comunali che sarà ritenuta necessaria per il buon funzionamento del mercato.

2. L'affidamento al soggetto gestore ha durata di tre anni *e tacitamente rinnovabile* salvo revoca in caso di inadempienza agli obblighi in capo al soggetto gestore.

ART. 9 - Partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli

1. Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà consegnare al Comune tramite il soggetto gestore, apposita comunicazione di vendita diretta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, con esplicita dichiarazione di osservare le norme del presente regolamento.

ART. 10 - Obblighi degli imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato devono inoltre:

- *garantire il rispetto del codice di comportamento approvato e adottato dall'Ente gestore*
- impegnarsi ad assicurare la propria presenza al mercato con continuità e puntualità.
- esporre sul banco di vendita con le modalità idonee allo scopo (cartellini, etichette ecc.), contenenti informazioni trasparenti, chiare e ben leggibili, oltre che sul prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, anche sulla composizione, sul luogo di produzione (comune di provenienza del prodotto) e sull'azienda agricola di produzione (denominazione).
- esibire la comunicazione di cui al D.Lgs. 228/2001 in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza;
- proteggere il suolo occupato e l'area di ingombro con opportuni accorgimenti per evitare di imbrattare l'area pubblica;
- tenere pulito lo spazio da loro occupato impegnandosi a riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati;
- svolgere l'attività in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti;
- utilizzare preferibilmente energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti comunque non inquinanti;
- osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi utilizzando materiali facilmente riciclabili, favorendo quelli riutilizzabili, a basso impatto ambientale o totalmente riciclabili.
- non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta;
- aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;

- rispondere per danni causati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi nell'ambito dell'utilizzo del posteggio;
- provvedere al pagamento al soggetto gestore del canone unico patrimoniale dovuto, dell'energia elettrica se utilizzata e alle spese amministrative sostenute dal soggetto gestore.

3. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

ART. 11 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da norme e regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e dai Regolamenti della Comunità Europea vigenti in materia conosciuti come "Pacchetto Igiene" Reg. (CE) 853-854-854 -882/2004, 183/2005 e s.m.i.

2. Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni e nell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, deve rispettare i requisiti igienico-sanitari di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 2002. L'interno dei negozi mobili, deve essere sottoposto periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono posti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, secondo la normativa igienico-sanitaria;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

6. Le disposizioni di cui al punto precedente, lett. b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione.

8. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

ART. 12 – Controlli e sanzioni

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. L'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore accertano il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento e vigilano sulla regolarità dei partecipanti.
3. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e rispettive quantità e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.
4. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del Comune.
5. Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 a norma dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche; il procedimento sanzionatorio è previsto e regolato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .
6. In caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, si fa rinvio alle sanzioni previste dal vigente *"Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati ai mercati"* .

ART 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione.